

**AULA 'B'**



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE LAVORO**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GABRIELLA MARCHESE - Presidente -  
Dott. ATTILIO FRANCO ORIO - Consigliere-  
Dott. MARIA CASOLA -Rel. Consigliere-  
Dott. FABRIZIO GANDINI - Consigliere -  
Dott. LUCA ARIOLA - Consigliere -

Oggetto

AZIONE PER  
RIVALUTAZIONE  
CONTRIBUTIVA DA  
ESPOSIZIONE AD  
AMIANTO E PER  
DIFFERENZE  
MATURATE SUI  
RATEI DI  
PENSIONE.  
PRESCRIZIONE

**R.G.N.13342/2021**

Cron.

Rep.

Ud 12/03/2026

CC

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 13342-2021 proposto da:

██  
rappresentato e difesa dall'avvocato  
██;

**- ricorrente -**

**contro**

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in  
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato  
e difeso dagli avvocati ██████████ ██████████ ██████████  
██;

**- resistente con mandato -**

avverso la sentenza n. 49/2020 della CORTE D'APPELLO di  
POTENZA, depositata il 04/11/2020 R.G.N. 71/2019;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del  
12/03/2026 dal Consigliere Dott. MARIA CASOLA.

**FATTI DI CAUSA**

**2026**  
**1309**



1. Con l'impugnata sentenza n. 49 del 2020, la Corte di appello di Potenza ha accolto il gravame, proposto dall'I.N.P.S., avverso la sentenza n. 466 del 2018 del Tribunale di Matera, che aveva accolto la domanda del signor [REDACTED] volta ad ottenere l'accertamento del diritto all'esatta riliquidazione della pensione, in conseguenza dell'intervenuto riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 257 del 1992, per effetto del precedente definitivo accertamento giudiziario, di cui alla sentenza del medesimo Tribunale n. 519 del 2015.

Numero registro generale 13342/2021

Numero sezionale 1309/2026

Numero di raccolta generale 9006/2026

Data pubblicazione 10/04/2026

In particolare, la Corte territoriale si è pronunciata sulla prescrizione del diritto alla rivalutazione contributiva, valutando, come *dies a quo* di decorrenza del termine, la data del pensionamento e, dunque, ha ritenuto estinto il diritto alla rivalutazione, essendo il lavoratore andato in pensione il 1.9.1994 ed avendo presentato la domanda amministrativa solo il 12.7.2014. Per conseguenza, la medesima Corte ha accolto l'appello dell'I.N.P.S. e rigettato la domanda proposta dal pensionato.

2. Il signor [REDACTED] propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza, articolando sette motivi di ricorso. L'I.N.P.S. ha rilasciato procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso.

3. Al termine della camera di consiglio, il collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine previsto dall'art.380-*bis*, ultimo comma, c.p.c.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1.Col primo motivo, il ricorrente censura la pronuncia indicata, per violazione e falsa applicazione - ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c. - dell'art. 112 c.p.c., per avere la medesima ritenuto prescritto il diritto alla rivalutazione



contributiva, per pregressa esposizione all'amianto per i soggetti già pensionati, pur non essendo stata sollevata dall'I.N.P.S. la relativa eccezione.

Numero registro generale 13342/2021

Numero sezionale 1309/2026

Numero di raccolta generale 9006/2026

Data pubblicazione 10/04/2026

2. Il motivo è fondato.

3. Preliminarmente, deve darsi atto che l'atto di ricorso soddisfa i requisiti di specificità ed autosufficienza, secondo i canoni chiariti da Cass., S.U., 18 marzo 2022, n. 8950, in quanto riporta esaustivamente tutti i passaggi rilevanti della sentenza impugnata e di quella di primo grado ed il contenuto e le conclusioni testuali dell'atto di gravame e degli altri atti processuali rilevanti, col corredo dei necessari riferimenti topografici e di un completo fascicolo documentale, ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.

4. La vicenda processuale, come specificamente dedotto nel ricorso e come risultante dagli atti di causa, può essere ricostruita nei termini che seguono.

4.1. Il signor [REDACTED] aveva inizialmente agito per ottenere l'accertamento del suo diritto alla rivalutazione contributiva, conseguente all'esposizione all'amianto, e detta domanda era stata accolta dal Tribunale di Matera, per il periodo dal 1.8.1966 al 31.7.1990, con sentenza n. 519 del 2015, non impugnata.

4.2. Nel successivo provvedimento di riliquidazione della pensione, l'I.N.P.S., dando spontanea attuazione a tale *dictum*, ha provveduto a riconoscere i ratei arretrati, ma solo con decorrenza dal 31.10.2015.

4.3. Pertanto, il sig. [REDACTED] ha presentato un ulteriore ricorso, nel quale, sul presupposto dell'accertato diritto alla rivalutazione contributiva, ha chiesto accertarsi il suo diritto alla riliquidazione della pensione, invocando l'applicazione del termine di prescrizione quinquennale - dal 13.5.2013 (data della



domanda amministrativa) sino al 6.7.2011 - e decennale dal 5.7.2011 a ritroso.

Numero registro generale 13342/2021  
Numero sezionale 1309/2026  
Numero di raccolta generale 9006/2026  
Data pubblicazione 10/04/2026

4.4. L'I.N.P.S., costituendosi in giudizio, ha rilevato di avere liquidato i ratei nei limiti della prescrizione decennale, decorrente dal 28.6.2015, data dell'istanza del ██████████ di esecuzione della sentenza n. 519/2015 ed ha sollevato l'eccezione di prescrizione del diritto alle differenze sui ratei di pensione come ricalcolati.

4.5. Il Tribunale di Matera, con la sentenza n. 466 del 2018, ha accolto la domanda, riconoscendo il diritto del pensionato alla riliquidazione dei ratei di pensione dal 12.7.2004, oltre accessori dal 120° giorno successivo alla domanda amministrativa del 13.5.2013.

4.6. Avverso detta sentenza, l'I.N.P.S. ha proposto appello, deducendo che tale ultima domanda amministrativa era riferita solo alla rivalutazione contributiva e non alla ricostituzione della pensione e non poteva essere, quindi, idonea ad interrompere la prescrizione del diritto alla riliquidazione dei ratei, essendo questo diritto insorto dopo la sentenza del 2015, dichiarativa del diritto alla rivalutazione contributiva; riproponeva, quindi, l'eccezione di prescrizione dei diritti pensionistici, già sollevata nel precedente grado di giudizio.

In particolare, l'Istituto appellante rassegnava le seguenti conclusioni, testualmente riportate in ricorso ed aventi ad oggetto la richiesta di riforma della sentenza n. 466/18, «dichiarando il diritto del sig. ██████████ ad ottenere la riliquidazione dei ratei della pensione solo a far data dalla presentazione della domanda di ricostituzione pensionistica del 28.6.2015 e dunque nei limiti della prescrizione quinquennale a partire dal 1.7.2010...In via gradata, nella denegata ipotesi di riconoscimento dell'idoneità interruttiva della prescrizione della



domanda presentata il 13.5.2013, dichiarare il diritto dell'appellato a percepire la maggiorazione pensionistica entro i limiti della prescrizione quinquennale dei ratei arretrati.. a partire dal 1.6.2008».

Numero registro generale 13342/2021

Numero sezionale 1309/2026

Numero di raccolta generale 9006/2026

Data pubblicazione 10/04/2026

4.7. All'esito del giudizio, la Corte territoriale, dopo avere dato preliminarmente atto che «l'Istituto appellante ha riproposto l'eccezione preliminare di prescrizione del diritto azionato», ha accolto l'appello, dichiarando estinto per prescrizione il diritto alla stessa rivalutazione contributiva, ritenendo decorrente il termine decennale dalla data del pensionamento (1.9.1994) e considerando, quindi la domanda amministrativa intervenuta tardivamente.

5. Ora, in primo luogo, va tenuto fermo che il diritto alla maggiorazione contributiva, in conseguenza della esposizione all'amianto costituisce, nell'interpretazione di questa Corte, un diritto autonomo e distinto rispetto al diritto alla pensione, che sorge in conseguenza della esposizione ad amianto e determina una maggiorazione pensionistica avente in un certo qual modo natura risarcitoria (lo ribadisce, da ultimo, la sent. n. 27149 del 2024, ivi richiamando le pronunce nn. 2351 del 2015, 2856 del 2017, 14599 del 2022; cfr. anche n. 29624 del 2024).

5.1. Come di recente ribadito (n. 34943/2024), «ciò che si fa valere nelle controversie ex articolo 13 legge 257/1992 non è il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica ovvero alla rivalutazione dei singoli ratei, bensì il diritto ad un beneficio che, seppure previsto ai fini pensionistici, è dotato di una sua specifica individualità ed autonomia; il beneficio della rivalutazione contributiva è riconosciuto dalla legge in presenza di condizioni diverse rispetto a quelle previste per la liquidazione di pensioni e supplementi secondo le regole ordinarie».



5.2. In via del tutto consequenziale, secondo l'orientamento più volte espresso in sede di legittimità, «alla diversità dei diritti corrisponde una diversità dei regimi prescrizionali: il diritto alla rivalutazione contributiva di cui all'art. 13, co. 8, della legge nr. 257 del 1992 è soggetto alla prescrizione decennale, con decorrenza dal momento in cui l'interessato ha avuto conoscenza o poteva avere conoscenza del fatto di essere stato esposto oltre soglia ad amianto, durante le proprie lavorazioni (Cass. nr. 29635 del 2018, punto 3.2, con richiamo a Cass. n. 2856 del 2017 e a Cass. nr. 2351 del 2015)» (n. 27149/2024). Il diritto a pensione (da intendersi quale diritto «all'esatta misura della pensione») è, invece, imprescrittibile (tra le tante, Cass. nr. 35706 del 2023), mentre sono prescrivibili i singoli ratei: la prescrizione è quinquennale, a decorrere dalla legge n. 111 del 2011 (art. 38) e si computa dalla maturazione del singolo rateo (Cass. nr. 27829 del 2021).

5.3. Ciò posto, nel caso di specie, alla luce degli elementi processuali acquisiti, poiché la Corte potentina si è pronunciata sull'estinzione per prescrizione del diritto stipite alla rivalutazione contributiva, mentre questa eccezione non risultava in alcun modo sollevata, è effettivamente riscontrabile la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, affermato dall'art. 112 c.p.c., e che, tra l'altro, vieta al giudice di pronunciarsi «d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti».

5.4. In particolare, la stessa sentenza impugnata, nelle premesse (pag. 2), ribadisce che nel giudizio - nel quale si faceva questione solo del diverso ed autonomo diritto alla riliquidazione della pensione e al ricalcolo dei ratei arretrati - era stata sollevata dall'I.N.P.S. (solo) l'eccezione di prescrizione quinquennale del diritto alla riliquidazione della pensione ed al



ricalcolo dei ratei pensionistici. Pur tuttavia e nonostante tale premessa, rispondente esattamente al contenuto delle allegazioni ed eccezioni delle parti, la Corte potentina (punto 3 di pag. 5) si è, poi, pronunciata sulla prescrizione del diverso diritto alla rivalutazione contributiva, pur in difetto della relativa eccezione.

6. D'altra parte, se è vero che, in tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione (in senso stretto) è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, sicché la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente le norme applicabili al caso di specie e, in particolare, il termine di prescrizione previsto dalla legge (Cass., sez. un., 10955/2002), è tuttavia indispensabile, già in base alla regola fondamentale del contraddittorio, oltre che in forza dello specifico precetto dettato dagli artt. 414, primo comma, num. 4 e 416, terzo comma, c.p.c., che sia adeguatamente specificato il detto elemento costitutivo, con l'indicazione del diritto e del fatto cui l'eccezione si riferisce (cfr. Cass. 4668/2004). Non è, dunque, qui ipotizzabile il richiamo al canone del *iura novit curia*, poiché esso può riferirsi soltanto a norme positive di diritto e non anche a situazioni di fatto, alle quali è riconducibile la prescrizione.

6.1. È, peraltro, in relazione a queste necessarie indicazioni che si determina il contenuto minimo dell'onere di sollevare l'eccezione di prescrizione e, per conseguenza, di specificare l'eventuale motivo di appello.

7. Dovendosi, quindi escludere che l'I.N.P.S. avesse mai sollevato, nel giudizio, l'eccezione di prescrizione del diritto



stipite e dovendosi anche escludere che, per le ragioni anzidette, l'eccezione sollevata con riferimento al diritto alla riliquidazione del trattamento ed ai ratei di pensione potesse e possa ritenersi estesa all'autonomo diritto alla rivalutazione contributiva, è, dunque, evidente l'errore in cui è incorsa la sentenza impugnata.

Invero, la Corte potentina, in violazione degli artt. 2938 c.c. e 112 c.p.c. e del principio dispositivo (art. 2697 c.c.), ha disatteso la regola fondamentale per cui la prescrizione, in generale, non opera automaticamente, ma deve essere eccepita dalla parte che vi abbia interesse, in forza del principio secondo cui è rimesso alla volontà dell'interessato l'avvalersi o meno del fatto prescrizione già compiuto.

8. In conclusione, la sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, va cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in parte dispositiva che, in diversa composizione, riesaminerà la fattispecie concreta, alla luce di quanto sopra esposto e provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

### **P.Q.M.**

La Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Potenza, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 marzo 2026.

**LA PRESIDENTE**

Gabriella Marchese

